

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 3

presentata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, BIANCAREDDU

il 2 dicembre 2022

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 13 novembre 1986, n. 177 (Regolamento dei servizi della biblioteca regionale)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEL PROPONENTE

La Biblioteca regionale aderisce al Sistema regionale del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) e al Catalogo collettivo nazionale dei periodici (ACNP) e, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 106 del 15 aprile 2004, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", è stata individuata quale Archivio della produzione editoriale preposto al deposito legale dei documenti pubblicati sul territorio regionale.

Oltre a quanto sopra, la Biblioteca regionale si occupa, altresì, dell'acquisto di opere librarie e pubblicazioni periodiche, per gli uffici regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del "Regolamento dei servizi della biblioteca regionale", approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 1986 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta il 13 novembre 1986, n. 177.

Tale organizzazione non risulta coordinata con le competenze, attribuite dalla legge regionale n. 1 del 1977 e dalla legge regionale n. 31 del 1998, nonché dai diversi atti organizzativi relativi alle competenze attribuite ai singoli centri di responsabilità dell'Amministrazione regionale.

In particolare, talune competenze sono ora in capo al Servizio gestione contratti di funzionamento degli uffici regionali dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica che regola, fra gli altri, l'acquisto di beni e servizi funzionali all'attività degli uffici regionali; ed altre, sono invece in capo al Servizio comunicazione istituzionale della Presidenza della Regione cui spetta, fra le altre cose, l'attuazione del Piano annuale e pluriennale di comunicazione istituzionale ed il Supporto nella fornitura di beni e servizi per l'Ufficio Stampa, in coordinamento con le forniture in capo alla Centrale regionale di committenza della medesima Presidenza.

Pertanto, anche alla luce del progressivo trasferimento e pensionamento del personale assegnato alla Biblioteca regionale, la struttura della "Biblioteca", facente capo alla Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, a partire dal 1 gennaio 2023, non potrà più garantire l'attività che non riguardi, strettamente, le proprie strette competenze bibliotecarie e, conseguentemente,

ogni Direzione generale dovrà pertanto autonomamente provvedere agli acquisti di opere librerie, pubblicazioni periodiche, abbonamenti, ecc., per i propri uffici regionali ovvero, qualora pertinente, potrà rivolgersi al Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ovvero al Servizio Comunicazione istituzionale della Presidenza della Regione.

Infine, andrà modificato il Regolamento dei servizi della biblioteca regionale, approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 1986 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta il 13 novembre 1986, n. 177, proponendo all'approvazione del Consiglio regionale la modifica e l'abrogazione di alcuni articoli, così come dettagliato nella proposta di modifica di Regolamento.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta 13 novembre 1986, n. 177 (Regolamento dei servizi della biblioteca regionale)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta 13 novembre 1986, n. 177 (Regolamento dei servizi della biblioteca regionale), sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. La Biblioteca contribuisce all'esercizio del diritto alla conoscenza e all'informazione, garantendo a chiunque l'accesso al patrimonio librario e documentale.

3 ter. La Biblioteca promuove ogni forma di collaborazione con le strutture regionali, biblioteche, università, istituti ed enti di ricerca e con il sistema delle autonomie.

3 quater. La Biblioteca documenta e favorisce la conoscenza degli aspetti linguistici, storici, artistici, geografici ambientali, territoriali, culturali e sociali della Sardegna."

### Art. 2

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Funzioni e compiti)

1. La Biblioteca gestisce il proprio patrimonio bibliografico e documentale, curandone la valorizzazione, lo sviluppo e la fruizione da parte di tutte le strutture regionali e della collettività, adottando gli atti che si rendono necessari.

2. La Biblioteca si dota della carta dei servizi, emanata dal dirigente preposto, che descrive e regola il funzionamento della Biblioteca, contiene i principi generali e gli obiettivi che guidano e orientano il servizio; contiene la descrizione dei singoli servizi offerti; le forme di partecipazione e di tutela degli utenti; i progetti di miglioramenti.

3. I servizi della Biblioteca sono rivolti agli utenti interni ed esterni.
4. Gli utenti interni sono gli organi amministrativi e politici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, i dirigenti e i dipendenti del sistema Regione.
5. Gli utenti esterni sono tutti i cittadini, singoli o associati, altri enti pubblici e privati, università, istituti e centri di ricerca.
6. I servizi della Biblioteca sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti."

### Art. 3

Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Coordinamento)

1. All'attività della Biblioteca è preposto il dirigente della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale alla quale sono assegnate le relative competenze, coadiuvato da responsabili di procedimento competenti per materia o dal coordinatore dell'unità organizzativa, se istituita, per lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi bibliotecari e alle attività di gestione della Biblioteca."

### Art. 4

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Modalità di acquisizione)

1. La Biblioteca si accresce mediante:

- a) l'acquisto;
- b) la donazione ed il cambio;
- c) il conferimento obbligatorio di copia delle pubblicazioni ufficiali della Regione, delle pubblicazioni comunque edite con il concorso della Regione a norma delle leggi regionali;
- d) il deposito legale, secondo le modalità definite nella carta delle collezioni di cui al comma 2 emanata dal dirigente preposto alla Biblioteca.

2. La carta delle collezioni è il documento che

guida l'aggiornamento, la gestione e lo sviluppo delle raccolte, su qualsiasi supporto, in armonia con le finalità della Biblioteca, fissando i criteri di scelta dei documenti e delle altre fonti informative, individuando lacune da colmare e settori da incrementare, e definendo i principi generali che guidano la Biblioteca nell'attività di revisione delle collezioni. La carta aiuta a riconsiderare gli scopi dell'organizzazione, a seguire gli obiettivi sia a lungo che a breve termine, a definire le priorità da assegnare alle diverse attività; è un supporto alle attività di gestione degli uffici, e crea un canale di comunicazione sia interna che esterna a favore di un utilizzo consapevole da parte degli utenti."

#### Art. 5

Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Modalità di erogazione dei servizi)

1. La Biblioteca eroga i seguenti servizi minimi:

- a) servizio di prestito e di consultazione in sede di informazione bibliografica;
- b) servizio di prestito inter-bibliotecario con altre biblioteche del territorio regionale, nazionale e internazionale.

2. La Biblioteca opera secondo quanto definito nella carta dei servizi e negli specifici regolamenti interni da essa derivanti."

#### Art. 6

Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Programmazione)

1. La Biblioteca programma e pianifica annualmente i propri obiettivi nell'ambito dell'attività della struttura amministrativa di riferimento."

## Art. 7

## Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della modifica di Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

## Art. 8

## Abrogazioni

1. Sono abrogati il terzo comma, dell'articolo 1, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto del Presidente della Giunta n. 177 del 1986.